

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376);	
ALAGNA EGIDIO, <i>Presidente</i>	3	Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753)	3
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> ...	6, 11, 14, 15, 16
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888);		Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	3, 4
Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909);		Forleo Francesco	7
Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112);		Fumagalli Carulli Ombretta	10
Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516);		Maceratini Giulio	15
		Mastrantuono Raffaele	11
		Mellini Mauro	8, 13, 14
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> 4, 14, 15, 16	
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	15
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	3, 11, 14, 15

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1988

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Mellini Mauro	17, 23, 27
Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2363)	16	Nicotra Benedetto Vincenzo	19, 28
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	16, 17, 21, 22 24, 25, 26, 27, 28	Pedrazzi Cipollà Anna Maria	25, 28
Bargone Antonio	20, 24	Vairo Gaetano	24
Cappiello Agata Alma, <i>Relatore</i>	16, 22, 24 25, 26, 27, 28	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	21
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	24, 25, 26, 27	Votazione segreta:	
Forleo Francesco	28	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	29
Guidetti Serra Bianca	19, 27	Sull'ordine dei lavori:	
Mastrantuono Raffaele	20, 27	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	29, 30
		Nicotra Benedetto Vincenzo	29
		Pedrazzi Cipollà Anna Maria	29

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Carlo Casini, Paolo Del Mese e Aldo Tortorella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giuseppe Torchio, Mario D'Acquisto e Vincenzo Ciconte.

Discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888); e delle proposte di legge Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909); Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112); Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516); Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376); Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno

di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra e Rivera: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Martinazzoli, Zolla, Gitti, Cristofori, Zarro, Balestracci, Russo Raffaele, Augello, Carus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Usellini, Zaniboni e Zuech: « Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Caprili, Pedrazzi Cipolla, Soave e Pinto: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa Antonio e De Carli: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello, Maceratini, Poli Bortoni, Rallo, Tatarella e Berselli: « Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole al disegno di legge n. 1888 e alle abbinare proposte di legge, nei limiti in cui con questo non contrastino, con la seguente osservazione: si pone l'esigenza di un più puntuale raccordo fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, di modo che le sanzioni più rigorose previste dal disegno di legge orientino anche un adeguamento di quelle previste dalla giustizia sportiva stessa ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo preliminarmente di prendere la parola al fine di preannunciare la presentazione, da parte del Governo, di due emendamenti che si sono resi necessari a seguito dell'approvazione

della legge 3 agosto 1988, n. 327, relativa alle misure di prevenzione.

Con i suddetti emendamenti si propone la soppressione dell'articolo 5, che prevede la modifica di un articolo già modificato a seguito dell'approvazione della predetta legge, nonché l'inserimento, nel primo comma dell'articolo 6, di un esplicito riferimento alla legge n. 327 del 3 agosto 1988.

Si tratta, come è evidente, di emendamenti di carattere puramente formale che ho ritenuto opportuno illustrare prima dello svolgimento della relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno e le proposte di legge al nostro esame rappresentano una puntuale e complessiva risposta all'esigenza, generalmente avvertita, di apprestare, anche nel campo dello sport, strumenti di salvaguardia attraverso norme di natura penale volte a tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.

I provvedimenti in discussione hanno, inoltre, lo scopo di dare un contenuto non solo morale, ma anche di natura giuridica, alle manifestazioni sportive, soprattutto in relazione alla grande rilevanza che queste ultime assumono nella vita della società.

Peraltro, la connessione tra attività sportive e manifestazioni abbinate a giochi e scommesse pone in primo piano l'interesse alla salvaguardia della correttezza delle manifestazioni sportive stesse al fine di non alterare i risultati dei suddetti giochi e scommesse.

Devo, inoltre, prendere atto che i provvedimenti in discussione provengono da tutti i gruppi politici, il che dimostra la comune volontà di disciplinare la materia in questione. Tale attività di disciplina non può essere certamente considerata come un'invasione del potere politico nell'ambito dello sport, ma semplicemente come un modo per evitare che il

risultato delle manifestazioni sportive sia alterato mediante atti di corruzione.

Pertanto, tutte le proposte di legge presentate in materia (la n. 909, Nicotra e Rivera; la n. 1112, Martinazzoli ed altri; la n. 1516, Caprili ed altri; la n. 2376, Testa ed altri e la n. 2753, Servello ed altri) rispondono all'esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.

Vorrei, inoltre, ricordare ai colleghi che durante l'esame in sede referente dei provvedimenti oggi al nostro esame, fu deciso di scegliere come testo-base il disegno di legge n. 1888, in cui vengono accolte tutte le esigenze sottolineate dalle altre proposte di legge che ho già citato. Pertanto, invitando la Commissione a confermare quella scelta, anche nel corso della mia relazione prenderò come base il testo del disegno di legge governativo in cui, all'articolo 1, viene affrontato il tema relativo alla frode nelle competizioni agonistiche. Tale articolo è comune a tutti i provvedimenti e prevede il reato di corruzione sportiva a carico di chiunque offra denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica, al fine di indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva.

L'articolo 1 tende a colpire i casi di turbativa e corruttela nell'ambito della competizione agonistica, considerando in particolare chiunque offra e prometta denaro al fine di influire sull'esito della competizione ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; la fattispecie è punita con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 500 mila lire a 2 milioni.

La stessa pena viene applicata al partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità, o ne accolga la promessa.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede che, qualora il risultato della gara sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi precedenti siano puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5 a 50 milioni; la pena viene dunque aggravata nel caso in cui il risultato della

competizione sia rilevante rispetto ai pronostici regolarmente esercitati.

Mi sembra di poter affermare che le diverse proposte di legge da me citate presentano tutte una comunanza di impostazione nella formulazione del primo articolo.

La norma successiva prevede la non influenza del procedimento penale rispetto all'omologazione delle gare e ad ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. Tale formulazione è dettata dall'ovvia esigenza — rappresentata nei diversi progetti di legge, in modo particolare da quello recante le firme degli onorevoli Caprili ed altri — di salvaguardare l'iter di espletamento delle manifestazioni sportive e l'omologazione delle gare. Se, infatti, l'azione penale comportasse una sospensione di tale omologazione, si determinerebbe un contenzioso senza fine, per cui finiremmo per creare inutili pastoie in un settore che finora si è tenuto lontano dalle *querelles* civili e penali. Considero l'introduzione di questa salvaguardia un fatto giusto ed ovvio, anche se viene colpito in tal modo un importante principio del nostro sistema normativo; tuttavia, poiché l'ordinamento sportivo presenta delle specificità tutelate al suo interno rispetto alla norma penale, il relatore condivide la previsione contenuta al primo comma di questo articolo.

Il secondo comma recita: « L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento, secondo gli specifici regolamenti, del procedimento disciplinare sportivo presso la federazione competente ». L'azione penale, dunque, consente non solo l'omologazione della gare, ma anche lo svolgimento del procedimento disciplinare sportivo, rafforzando l'ipotesi secondo cui esiste all'interno del settore un'autonomia, che non può essere limitata dall'esterno.

Il terzo comma prevede che gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possano chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del

codice di procedura penale. Le indubbie perplessità devono essere superate, per consentire il raggiungimento degli obiettivi che intendiamo perseguire: conservare nell'ambito sportivo tutto ciò che avviene al suo interno, fatta eccezione per i fatti aventi rilevanza penale, per cui lo stesso esito del processo penale non influisce sulla statuizione delle decisioni sportive. Per rafforzare le convinzioni del giudice sportivo in ordine a fatti di cui si occupa la magistratura ordinaria, si prevede la possibilità di accedere all'esame degli atti — conservando comunque il segreto istruttorio — ai soli fini interni alla giustizia sportiva. Mi sembra che anche questa previsione possa essere accettata.

In merito all'articolo 2 desidero evidenziare come la proposta di legge di iniziativa del gruppo comunista preveda al terzo comma dell'articolo 3 vertente sulla stessa materia: « Quando sia pronunciata la sentenza irrevocabile, le Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI ne danno applicazione secondo gli istituti e le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ». Mi sembra che questa disposizione si ponga in contrasto con quanto suggerito nel medesimo progetto di legge al primo comma dello stesso articolo, in cui si stabilisce appunto che l'esercizio dell'azione penale non influenza la decisione del giudice sportivo. Supponendo che il procedimento disciplinare comporti l'applicazione di una determinata sanzione, la sentenza irrevocabile del giudice penale determinerebbe una riapertura del procedimento medesimo, per cui avremmo un *bis in idem*. La formulazione contenuta nel disegno di legge mi sembra dunque più corretta.

L'articolo 3 del provvedimento al nostro esame considera l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Il fenomeno è oggi ampiamente diffuso: perfino gli operatori sanitari scommettono nelle corsie degli ospedali. Né vale la pena ricordare l'attività connessa alle scommesse clandestine che si svolge ai margini dei campi da gioco e di ogni attività agonistica; in questo ambito si muovono anche organizzazioni di carat-

tere mafioso e camorristico, che hanno maggiori possibilità potendo godere di ampie coperture. Non credo dunque si debba avere alcuna esitazione circa l'opportunità di introdurre una previsione normativa volta a colpire l'esercizio abusivo di simili attività.

L'articolo 4 introduce una serie di pene accessorie per coloro i quali sono condannati in relazione ai delitti di cui agli articoli 1 e 3. Mi pare di dover rilevare in proposito che le proposte di legge Testa ed altri e Servello ed altri non prevedono un approfondimento pari a quello attuato nel disegno e nelle proposte di legge democristiana e comunista. Questa pena accessoria prevede il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi di azzardo da parte di coloro che sono stati condannati per i delitti di esercizio abusivo e di frode. È previsto, inoltre, che la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale venga estesa ai condannati per i delitti di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge al nostro esame, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive. Ritengo che questa sia una previsione giusta perché, se i dirigenti di una società sportiva vengono condannati per il delitto di frode o di esercizio abusivo, è corretto che venga loro vietato di ricoprire incarichi nell'ambito della dirigenza sportiva.

Nel terzo comma dell'articolo 4 è, altresì, previsto che le pene accessorie non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

L'articolo 5, come il ministro Vassalli ha preannunciato, concerne una fattispecie ormai superata e, pertanto, sono del parere che in sede di esame degli articoli esso debba essere soppresso.

L'articolo 6, che deve essere coordinato con la legge 3 agosto 1987 n. 327, prevede l'estensione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive come sanzione comminata dall'autorità amministrativa o giudiziaria.

L'articolo 8 merita particolare riguardo; in esso è previsto che, in caso di

turbativa di competizioni agonistiche, venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50 mila a 300 mila lire e che la competenza ad irrogare tale sanzione spetti al prefetto ed i proventi siano devoluti alle casse dello Stato. Il verbo « turba » ci lascia perplessi, in quanto ci pare troppo generico; infatti, mentre per un agente di pubblica sicurezza può costituire una turbativa fischiare od urlare durante una manifestazione sportiva, per un altro agente turbativa può voler dire, per esempio, lanciare sassi. Dal nostro punto di vista di legislatori la sanzione amministrativa appare appropriata, in quanto costituisce un deterrente aprioristico preferibile rispetto alla sanzione penale (non riteniamo, infatti, le manette idonee ad educare i giovani); la sanzione amministrativa può condurre ad una giusta valutazione delle manifestazioni sportive, a quella civiltà sportiva che dovrebbe essere esercitata nelle tifoserie locali.

Affidiamo, pertanto, all'iniziativa dei vari gruppi parlamentari l'incarico di definire meglio il concetto di turbativa.

L'articolo 9 consiste in una norma di coordinamento volta ad abrogare le disposizioni in contrasto con la nuova normativa.

Desidero, infine, rilevare l'unanime volontà — che emerge da tutte le proposte di legge al nostro esame — di pervenire ad una disciplina giuridica di natura penale delle competizioni agonistiche, senza intaccare l'autonomia e gli obiettivi dello sport, né i medesimi risultati sportivi; ciò per evitare non solo frodi nel campo sportivo, ma anche scommesse clandestine, che favoriscono il proliferare della delinquenza organizzata. In quest'ottica, ritengo che la Commissione debba procedere speditamente all'esame dell'articolo e pervenire all'approvazione del provvedimento, in modo che esso possa rapidamente trovare applicazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VIRGINIO ROGNONI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO FORLEO. Esprimo l'assenso del gruppo comunista a licenziare nel più breve tempo possibile il disegno di legge al nostro esame. Esso, come è stato evidenziato dal relatore, è volto a colpire gli elementi di inquinamento delle competizioni sportive, preoccupandosi, altresì, della penetrazione delle grandi organizzazioni criminali in tali illecite forme di attività, come avviene per esempio negli Stati Uniti d'America.

Come il collega Nicotra ha già preannunciato, sul testo del disegno di legge vi è l'unanime consenso dei gruppi, fatte alcune eccezioni sulle quali vorrei soffermarmi. Non avendo nulla da eccepire sulla relazione svolta dal collega Nicotra, desidero fare alcune osservazioni sull'articolo 3 della proposta di legge n. 1516, che reca per prima la firma del collega Caprili. A mio giudizio non vi è contrapposizione né contraddizione rispetto a quanto affermato dal relatore; in tale norma è stabilito che non esiste alcun rapporto fra il giudizio penale e l'omologazione delle gare. Ciò non significa che non vi sia alcuna relazione tra le due questioni; ritengo, infatti, che il procedimento penale possa e debba avere riflessi sull'azione disciplinare, naturalmente non in riferimento al risultato della gara, ma al comportamento tenuto durante il suo svolgimento (si tratti di atleti, di presidenti di società o di altri tra coloro i quali sono soggetti all'azione disciplinare da parte degli organismi della federazione competente). Non posso esimermi dal richiamare la necessità di una corretta interpretazione della norma, perché sarebbe contraddittorio rispetto allo spirito del provvedimento, se venissero alterati i risultati della competizione sportiva. Quindi, credo che le altre questioni debbano essere sollevate nel corso dell'esame dell'articolo 6, con il quale si prevedono le pene accessorie. Ritengo sia opportuno soffermarci non tanto sulla formulazione di tale articolo — che è da condividere — quanto su quello che è stato in questi ultimi anni attuato.

Quali sono gli obiettivi che si propone il provvedimento in esame? Ritengo che

il principale di essi sia quello di salvaguardare l'ambiente sportivo e la possibilità di esercitare le varie discipline in condizione di normalità. La formulazione della norma (che identifica nella frode una fattispecie un po' atipica del nostro ordinamento) è indubbiamente originale. È vero infatti che uno degli obiettivi è quello di reprimere tali frodi, ma vi è anche la necessità di esercitare un'azione di prevenzione e di salvaguardia dell'attività sportiva.

In effetti se così non fosse, credo sarebbe difficile comprendere l'esigenza della prefigurazione di una fattispecie come quella prevista dalla norma in esame.

Un altro obiettivo che si propone il provvedimento oggi in discussione, è quello di colpire la turbativa del comportamento agonistico, così come previsto dall'articolo 8.

Anche noi concordiamo con le valutazioni espresse dal relatore, onorevole Nicotra, nel senso che oltre a ritenere la formulazione di tale articolo estremamente ampia ed imprecisa, crediamo sia anche pericolosa in quanto prevede una norma che dovrebbe operare in un settore, quale quello dell'ordine pubblico, notoriamente affidato alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

Citavo poc'anzi il problema delle pene accessorie. Alcune sentenze ed iniziative di magistrati hanno condannato alcuni facinorosi e violenti, appartenenti a *club-ultras*, a non frequentare gli stadi. Si tratta di un fenomeno reale; di esso è necessario occuparsi, ma non è possibile farlo improvvisando delle norme che, a nostro avviso, sono pericolose in quanto — ripeto — incidono sul potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Si potrebbe formulare la norma in modo tale da garantire la salvaguardia di quella parte della cittadinanza che partecipa a questo tipo di manifestazioni considerandole uno svago pacifico, ed isolando quegli elementi che, invece, organizzati in gruppo, intendono le manifestazioni in modo diverso.

Se formulassimo una norma che riuscisse nell'intento di colpire proprio quei gruppi di facinorosi — impedendo, ad esempio, la trasmissione televisiva della partita — non credo che intraprenderemo una strada inutilmente repressiva, ma cercheremo in questo modo di consentire alla gran maggioranza dei tifosi sportivi, specialmente del gioco del calcio, di isolare i germi della violenza.

In conclusione, siamo d'accordo con la proposta di modifica presentata dal Governo nel senso di giungere ad una più efficace azione di prevenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 8, ci riserviamo di trovare una formulazione che faciliti il compito, spesso gravoso, delle forze dell'ordine impegnate in occasione di competizioni sportive. In questo senso ci riserviamo di intervenire nuovamente nel corso dell'esame degli articoli.

MAURO MELLINI. Signor presidente, signor ministro, credo che il provvedimento in esame vada incontro ad un'effettiva esigenza di adeguare l'ordinamento alla situazione che in questi ultimi anni spesso si è venuta a creare in occasione di competizioni sportive. Abbiamo tutti assistito ad avvenimenti che sul piano più specificamente penale si ricollegano ad aspetti gravi di criminalizzazione, con ripercussioni di grande rilevanza.

Sull'impianto fondamentale del disegno di legge in esame, e delle proposte di legge abbinata, mi ritengo assolutamente d'accordo. Come spesso accade quando si introducono nell'ordinamento nuove norme, è necessario porre molta attenzione alla loro collocazione rispetto ad altre norme esistenti, al fine di non creare discordanze ordinamentali. Dico questo non soltanto per un motivo di architettura giuridica — che pure è cosa degnissima e importante, per chi ne ha il gusto, naturalmente! — ma perché vi sono degli effetti pratici creati da tali eventuali turbative.

PRESIDENTE. Qualcosa di analogo agli abusi edilizi!

MAURO MELLINI. Gli abusi edilizi hanno portato a conseguenze di tipo estetico.

Per seguire la successione logica del provvedimento in esame, devo dire che la questione sollevata dal collega Forleo, in ordine alla dipendenza del procedimento disciplinare dal procedimento penale, è un punto cardine del nostro ordinamento rispetto al quale una deroga non può avvenire senza conseguenze — come dicevo — non soltanto di ordine estetico-giuridico.

Stabilire con una norma che il procedimento disciplinare non è influenzato dall'azione penale — innanzitutto penale — significa contravvenire ad una prescrizione fondamentale del nostro ordinamento. Non vi è solo questo: teniamo presente che nel nostro ordinamento, ai sensi della legge istitutiva del CONI, le attività organizzative delle competizioni sportive sono considerate attività di natura amministrativa, quindi sono soggette al meccanismo ed ai principi propri del diritto amministrativo e sottoposte alla giustizia amministrativa. È vero poi che le norme interne dell'ordinamento sportivo in qualche modo si intrecciano — a volte in modo conflittuale — con norme che disciplinano altri settori.

Come ho detto, quindi, le regole sportive seguono il procedimento amministrativo; ma c'è di più: le norme penali, previste dal provvedimento in esame, prevedono delle pene accessorie di contenuto identico o analogo a quello proprio delle sanzioni disciplinari. Inoltre, non si può affermare il principio secondo cui mentre è in corso un procedimento penale che può portare all'interdizione dall'attività agonistica, nello stesso tempo le disposizioni della giustizia sportiva, che ha carattere amministrativo, sono indipendenti dal procedimento penale e dal suo esito finale. In tal modo, infatti, viene intaccato profondamente il principio della pregiudizialità del procedimento penale.

Si tratta, com'è evidente, di una questione che non può essere trascurata se non si vogliono creare gravi problemi nella sede interpretativa.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ritengo che esso presenti una sostanziale incongruenza: infatti, in tale articolo si fa riferimento all'esercizio abusivo di attività organizzata e diretta al pubblico per la gestione di giochi o scommesse. Ritengo, però, che non sia opportuno inserire in tale contesto i giochi di abilità. Infatti, questi ultimi non possono essere inquadrati nell'ambito del fenomeno del « parassitismo » sportivo, in quanto, essendo basati sull'abilità, non possono assomigliarsi ai veri e propri giochi d'azzardo.

In proposito, non si deve dimenticare che nel codice penale i giochi di abilità vengono trattati con un atteggiamento più benevolo rispetto ai giochi d'azzardo. Infatti, soltanto questi ultimi sono tassativamente vietati, dal momento che il loro esito dipende esclusivamente dalla sorte e non dall'abilità dei giocatori.

Tuttavia, quando si passa dalla sfera privata a quella pubblica, si può verificare il fenomeno opposto: i giochi di abilità vengono puniti, mentre quelli d'azzardo sono consentiti.

Basti pensare che il Governo esercita in proprio il gioco d'azzardo sulla base di una legge secondo la quale per sopperire alle esigenze di bilancio della Valle D'Aosta o del comune di Sanremo il ministro dell'interno può fare ciò che vuole, compresa l'organizzazione di rapine o di traffici di droga. È evidente, quindi, che nel nostro paese il gioco d'azzardo viene legalmente praticato.

Ribadisco, pertanto, l'incongruenza rappresentata dalla sostanziale assimilazione tra giochi di azzardo e giochi di abilità. Infatti, non è ammissibile che entrambe le attività diano luogo allo stesso reato. In tal modo, oltretutto, si inverte, in relazione alle organizzazioni pubbliche, il principio vigente per quelle non dirette al pubblico; si tratta, com'è evidente, di un principio che non può essere condiviso.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede pene accessorie, esso aggrava la contraddizione già presente nell'articolo

2, in quanto prevede interventi analoghi a quelli propri della giustizia sportiva.

Condivido, inoltre, le perplessità che sono state espresse in relazione all'articolo 8, relativo alla turbativa di competizioni agonistiche, in cui, trattandosi di sanzioni amministrative, si dovrebbe prescindere dal dolo, dal momento che può costituire motivo di turbativa anche un'azione di natura colposa. Per esempio, un atleta che cade scompostamente o fa cadere altri atleti turbando lo svolgimento della gara dà origine ad una turbativa; il prefetto, pertanto, può applicare nei suoi confronti le sanzioni previste. In tali casi, a mio avviso, sarebbe più opportuno prevedere misure di sicurezza accessorie per i reati commessi durante le manifestazioni sportive, misure di sicurezza che comportino, per esempio, il divieto di accesso negli stadi.

Nutro, inoltre, forti perplessità sul fatto che si conceda la possibilità di punire una fattispecie che non necessariamente costituisce reato, basandosi sull'argomento che si tratta di questioni amministrative. In tal modo si attua una « degiuridicizzazione » e non una depenalizzazione di alcune fattispecie. Quindi, per un principio di ordine generale, sono contrario all'introduzione di nuove misure di prevenzione che, avendo un carattere eccessivamente discrezionale, possono dar luogo a molti abusi. Oltretutto, vi sono anche norme assolutamente pleonastiche, visto che la violazione della norma accessoria della sorveglianza speciale relativamente all'ingresso negli stadi comporta già una pena autonoma; l'inserimento nell'ambito della sorveglianza speciale determina l'applicazione delle norme ad essa relative.

Condivido l'impianto fondamentale, che prevede una repressione autonoma dell'organizzazione delle scommesse; tale attività sportiva, infatti, valendosi della passione del pubblico per l'attività sportiva, rappresenta in realtà una forma di parassitismo, che si pone al di fuori di ogni controllo. Credo tuttavia che se per raggiungere questo scopo dovessimo arrivare a creare le zone d'ombra cui ho

fatto cenno, il vantaggio recato dal provvedimento sarebbe ampiamente ridotto, se non del tutto eliminato per le incongruenze evidenziate.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Mi sia innanzitutto consentito di esprimere il mio benvenuto al presidente di questa Commissione, il quale per la prima volta presiede formalmente i lavori da essa svolti.

Intervenendo ora sui provvedimenti al nostro esame, devo dire di condividere l'impostazione del relatore, il quale ha sottolineato non solo l'importanza del progetto di legge, ma anche la sua attualità e in un certo senso la necessità di giungere ad una sua definizione tempestiva.

Concordo nelle linee generali sul parere favorevole che su di esso ha espresso l'onorevole Nicotra, nonché sulle osservazioni parziali da lui svolte in ordine ad alcune proposte di legge.

Tuttavia, un aspetto a mio avviso di carattere generale — che in quanto tale evidenzio in questa fase dell'*iter* parlamentare — non riesce ad essermi chiaro fino in fondo, per cui desidererei ascoltare in proposito il parere dei colleghi e del Governo. Mi riferisco in particolare all'articolo 1 nella formulazione contenuta nel disegno e in quasi tutte le proposte di legge, fatta eccezione per quella presentata dal gruppo comunista, in riferimento al concetto di etica sportiva.

L'articolo 1 del disegno di legge recita: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione agonistica per indurlo ad osservare un comportamento contrario all'etica sportiva, allo scopo di influire sull'esito della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni ».

Comprendo che il concetto di etica sportiva possa avere una valenza, oltreché deontologica, di carattere giuridico. Mi permetto tuttavia di evidenziare come si tratti di un concetto eccessivamente vago,

il quale può aprire spazi nell'applicazione pratica e determinare quindi un'incertezza nei rapporti giuridici che deve essere invece in tutti i modi evitata. Qualche magistrato considererà un certo comportamento come rientrante nell'etica sportiva e quindi non rilevante sotto il profilo della frode in competizioni agonistiche; qualche altro maturerà un diverso convincimento.

Ciò che conta ai fini della frode in competizioni agonistiche — come viene sottolineato dall'articolo 1 — non è tanto questa inafferrabile etica sportiva, quanto la volontà di influire sull'esito della gara. Questo mi sembra essere — credo di poterlo desumere anche dalla lettura della relazione — il punto fondamentale presente nel disegno e nelle proposte di legge.

È difficile dire quale sia dal punto di vista giuridico un comportamento contrario all'etica sportiva. Non solo: ma sono anche perseguibili i comportamenti contrari a quelli fissati nei regolamenti sportivi? Occorre allora operare un coordinamento con il secondo comma dell'articolo 2, il quale fa riferimento a tali regolamenti e ai doveri in essi fissati, doveri la cui violazione dà luogo a procedimento disciplinare o ad altro.

Mi limito a porre un interrogativo, lasciandolo aperto. Vorrei sapere dal ministro oggi presente — cui va il mio saluto in occasione della ripresa dei lavori — quale sia la sua opinione in merito a tale aspetto.

Occorre evitare ogni incertezza nei rapporti giuridici; sotto questo profilo, considero il riferimento all'etica sportiva poco afferrabile o suscettibile di una diversa interpretazione a seconda del temperamento, della cultura o della conoscenza del singolo magistrato.

Per quanto concerne un ulteriore aspetto di carattere generale sollevato nella discussione dall'onorevole Mellini — il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale — posso dire di condividere in linea di massima le osservazioni del collega circa la priorità nel nostro sistema normativo del giudizio penale rispetto a quello disciplinare di tipo

settoriale. Credo, tuttavia, che per l'ordinamento sportivo si intenda prevedere una particolare autonomia e che pertanto nel disegno di legge si sia voluto sottolineare tale aspetto della giustizia sportiva rispetto a quella penale.

Allo stesso modo, rafforza il concetto dell'autonomia della giustizia sportiva il primo comma dell'articolo 2, laddove si prevede che l'azione penale non influisce sulla omologazione delle gare. Anche in questo caso si realizza infatti un rafforzamento del principio enunciato.

Con questi interrogativi che rivolgo al ministro ed al relatore, credo di poter formulare in linea di massima un giudizio positivo sui provvedimenti al nostro esame, riservandomi di proporre ulteriori modifiche emendative in sede di esame dell'articolato.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Partecipando per la prima volta ai lavori di questa Commissione, desidero salutare il ministro, il presidente ed i colleghi nel momento in cui si riprende un'attività, che impegnerà intensamente, così come nel passato, tutti noi. Un saluto particolare rivolgo al presidente, eletto con un voto che rappresenta non solo un atto di omaggio, ma anche un riconoscimento della sua esperienza.

Per quanto riguarda il disegno di legge in generale, ribadisco sostanzialmente le motivazioni d'urgenza che sono state adottate sia dal relatore sia dai colleghi che mi hanno preceduto. La mancanza di una normativa penalmente rilevante nel settore dello sport ha finora dato luogo ad una serie di fenomeni degenerativi, non soltanto per quanto concerne la violenza negli stadi, ma anche sotto il profilo della penetrazione di organizzazioni criminali, specialmente nel Mezzogiorno, nel settore del gioco clandestino, che è uno dei terreni economici più rilevanti per tale tipo di attività illecite. Credo, pertanto, che il disegno di legge elaborato dal Governo costituisca un fondamentale punto di partenza per pervenire in tempo utile all'approvazione di una normativa di carattere organico,

volta a preservare le manifestazioni sportive da fenomeni degenerativi individuali e collettivi.

Desidero soffermarmi soltanto su alcuni aspetti del disegno di legge, riservandomi di intervenire più approfonditamente al momento del passaggio agli articoli. L'articolo 2, che stabilisce la non influenza del procedimento penale sull'omologazione delle gare, fornisce indubbiamente elementi di riflessione rispetto ai principi generali dell'ordinamento. Tuttavia, come ha sottolineato la collega Fumagalli, operiamo in materia di ordinamenti paralleli, secondo i quali è necessario stabilire una notevole autonomia del procedimento disciplinare affinché l'azione penale in corso non abbia influenza sospensiva sulle attività di carattere sportivo ed agonistico.

Il collega Forleo ha sottolineato un aspetto relativo all'articolo 8: anch'io sono del parere che si debba arrivare ad una migliore specificazione del concetto di turbativa, che appare troppo vasto ed equivoco. Tuttavia, penso che ulteriori elementi di riflessione ci saranno offerti in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Desidero innanzitutto manifestare al presidente Rognoni il piacere di sedere al suo fianco in questa prima riunione in sede legislativa sotto la sua presidenza; sono convinto che, come in precedenza sotto la direzione dell'onorevole Gargani, potremo compiere notevoli passi nel settore della produzione legislativa in Commissione giustizia.

La mia replica avrà carattere interlocutorio; non dal punto di vista formale, perché non è consentito, ma da quello dei contenuti mi riservo di prendere la parola al momento dell'esame dell'articolato, dato che sull'impianto complessivo del disegno di legge e sulle sue finalità e necessità non sono state avanzate obiezioni da parte di coloro che sono intervenuti nella discussione sulle linee

generali e che è stato constatato come l'iniziativa governativa trovi conforto nelle iniziative parlamentari.

Le osservazioni che ho ascoltato, tutte importanti e pertinenti, riguardano singoli ma molto rilevanti aspetti del provvedimento.

Desidero ringraziare per primo il relatore Nicotra per l'adesione che ha manifestato al disegno di legge governativo; l'onorevole Forleo, che l'ha corredata di alcune precisazioni; l'onorevole Mellini, sebbene egli abbia espresso riserve in ordine all'opportunità del provvedimento in quanto tale; l'onorevole Fumagalli, la quale vi ha aggiunto un contributo di primaria importanza per quanto riguarda la necessità di precisare il concetto di etica sportiva, ed infine l'onorevole Mastrantuono.

Com'è facile intuire il disegno di legge, pur essendo formalmente di iniziativa del ministro di grazia e giustizia, nasce in realtà da un concerto di volontà, ed in particolare su impulso del ministro del turismo e spettacolo. L'impianto del disegno di legge risente, infatti, dell'influenza e del modo di vedere le cose proprio di quel Ministero (mi riferisco in particolare al concetto di etica sportiva, sul quale si è soffermata l'onorevole Fumagalli). Mi permetterò, pertanto, di sottoporre domani stesso al ministro Carraro le osservazioni che sono emerse dal dibattito in Commissione.

Passando ad esaminare l'articolo 1, le osservazioni dell'onorevole Fumagalli non possono non colpire tutti coloro che desiderano che le norme incriminatrici si fondino su elementi concreti, che le fattispecie siano determinate e non lasciate a libere valutazioni le quali, inevitabilmente, assumono carattere soggettivo. Occorre approfondire il significato delle parole « allo scopo di influire sull'esito della competizione », che costituiscono il cardine della norma, stabilendo precisi parametri di liceità ed illiceità, più dettagliati del concetto di etica sportiva introdotto dalla fonte che ho citato. Mi riservo di intervenire nel corso dell'esame dell'arti-

colato in ordine alle importanti considerazioni svolte.

Per quanto riguarda le questioni poste dall'onorevole Mellini in ordine all'articolo 2, devo dire che mi preoccupano; il relatore non le condivide perché apprezza il senso di quell'articolo che deriva proprio dalla specificità della gara sportiva e dalla particolarità dei rapporti, che possono intercorrere tra i vari soggetti, aventi un carattere essenzialmente di natura amministrativa. Il procedimento penale proposto con il provvedimento in esame vedrebbe la competenza di un organo monocratico, qual è il pretore, creando senz'altro qualche problema. Basti pensare alla possibilità di impugnare la gara; è importante sottolineare l'assoluta esigenza che quest'ultima si svolga indipendentemente dalla valutazione o meno dell'esistenza del reato. Non bisogna dimenticare che per lunghi anni vi è stata una contrarietà a portare le norme che disciplinano il settore sportivo nell'ambito dell'ordinamento penale, una contrarietà a trasformare l'illecito sportivo in illecito penale. Una delle ragioni di tale contrarietà era data dall'assolutezza dello sport e dalla necessità di tenere lontano quel mondo dai procedimenti giudiziari. Oggi questa esigenza viene salvaguardata mediante una nuova forma di autonomia che fa sì che non vi sia influenza del procedimento penale su quello di natura amministrativa proprio dell'ordinamento sportivo. Se pur vogliamo aderire in pieno all'osservazione dell'onorevole Mellini, è necessario affermare che tale tipo di procedura risulta essere una deroga all'articolo 28 del codice di procedura penale. Si tratta, però, di una deroga ampiamente giustificata e presentata dagli ambienti interessati come un'esigenza inderogabile al fine di colpire e mettere « nel mirino », in attesa delle valutazioni dei diversi gradi di giudizio, l'andamento, la moralità e la regolarità della gara.

Per quanto riguarda l'opportunità rilevata dall'onorevole Mellini circa la necessità di non sconvolgere l'ordinamento ogni volta che si va ad approvare una serie di norme, sia pure fondata, devo

dire che in questo caso ci troviamo a rispondere ad un'esigenza ritenuta da più parti indispensabile ai fini della realizzazione di una duplice finalizzazione della repressione dell'illecito sportivo sia in sede amministrativa, sia dinnanzi al giudice penale, salvaguardando, comunque, i criteri di giudizio nei confronti della regolarità della gara.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Mellini circa la dizione « giochi di abilità » prevista dall'articolo 2 del provvedimento, mi riservo di intervenire in sede di esame dell'articolato. Devo dire che l'onorevole Nicotra, nel corso della sua relazione, ha già dato un'ampia giustificazione della necessità di ricorrere a questo riferimento che può risultare essere residuale di vecchie leggi — comunque da rivedere —, come quella del 14 aprile 1948, n. 496, relativa ai giochi di abilità, i concorsi pronostici, eccetera.

Nella relazione del testo in esame, vi è stata una certa influenza del Ministero dell'interno; per tale motivo mi riservo di rispondere alle questioni poste anche perché non sono completamente persuaso di alcune argomentazioni.

MAURO MELLINI. Ma così introduciamo anche il gioco d'azzardo!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è previsto dal primo comma dell'articolo 3!

MAURO MELLINI. Con questa legge si legittima la non abusività del gioco d'azzardo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Mellini, lei stesso ricordava che esiste un gioco d'azzardo consentito.

MAURO MELLINI. Esiste un abusivismo ad opera del Governo! Se mi dite che si può fare qualunque cosa per risanare il bilancio del comune di Sanremo, di fatto si autorizza un reato!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Mellini, lei sa bene come sia antica tale questione. Si tratta di problemi che hanno risvolti più generali. Siamo dinnanzi ad una norma abbastanza dubbia, peraltro vi sono alcuni casinò che esercitano la propria attività da molto tempo, ed è stata proposta anche l'istituzione di ulteriori case da gioco in altri comuni.

Un'altra questione posta dall'onorevole Mellini riguarda il rilevante e importante problema delle pene accessorie.

Per quanto riguarda quella prevista dall'articolo 4, che comporta l'esclusione dall'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate per coloro che sono incorsi nelle violazioni contemplate dagli articoli 1 e 3, ritengo si tratti di una norma la cui validità non può essere posta in discussione.

Riconosco, peraltro, che il problema sollevato dall'onorevole Mellini circa l'eventuale abuso nell'irrogazione di pene accessorie presenta aspetti piuttosto delicati.

MAURO MELLINI. Si tratta della stessa materia che interessa il procedimento disciplinare. Con la sentenza, infatti, si può impedire l'accesso in determinati luoghi, ma non si può influire sull'ammonizione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tuttavia, lei si è posto il problema relativo all'eventualità che un giudice possa stabilire una pena accessoria come reazione all'esito, da lui non condiviso, del procedimento sportivo. Si tratta, comunque, di un tema che dovrà formare oggetto di ulteriore analisi.

L'onorevole Mellini ha espresso, inoltre, la sua contrarietà all'articolo 6, che recita: « Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonché il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competi-

zioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giochi d'azzardo ».

Ritengo che tale norma rientri nella logica che generalmente presiede alle leggi di pubblica sicurezza, come risulta evidente anche dall'attuale disciplina delle misure di prevenzione e della sorveglianza speciale.

Tuttavia, le critiche dell'onorevole Mellini si appuntavano soprattutto sull'articolo 7 che, a suo avviso, dà luogo ad un'eccessiva penalizzazione per le violazioni relative agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

MAURO MELLINI. Ho fatto riferimento soprattutto alla superfluità della norma.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Procederemo ad un esame dell'articolo 7 anche sotto il profilo della sua eventuale superfluità.

Per quanto concerne l'articolo 8, sono state sollevate da più parti perplessità in relazione all'eccessiva genericità del concetto di turbativa del regolare svolgimento di una competizione agonistica. È stata sottolineata, quindi, l'esigenza di pervenire ad una formulazione più rigorosa dell'articolo 8, al fine di specificare meglio il tipo di turbativa cui si vuole fare riferimento.

Sono state, inoltre, formulate alcune osservazioni circa la pericolosità dell'applicazione di tale norma in relazione a manifestazioni collettive organizzate, oltre che sull'opportunità di introdurre sanzioni di carattere penale, e non solo amministrativo.

In conclusione, sono favorevole alla proposta, avanzata dall'onorevole Mellini, di sostituire alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8 la pena accessoria irrogata nei confronti di coloro che commettono reati in occasione di manifestazioni sportive. Comunque, su tale materia mi riservo di acquisire il parere degli altri ministri interessati, in modo particolare di quello del turismo e spettacolo. Ritengo, infatti, che le osservazioni svolte

e i rilievi mossi meritino di essere sottoposti ad un attento esame da parte dell'intero Governo.

Concludo la mia replica ringraziando tutti coloro che sono intervenuti durante la discussione sulle linee generali e, nello stesso tempo, scusandomi per la genericità delle mie risposte, che è stata dettata esclusivamente dall'esigenza di non ritardare l'iter di un provvedimento la cui approvazione è stata sollecitata da più parti.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al relatore per la sua replica, vorrei pregarlo di fornirci alcune indicazioni circa il modo in cui organizzare i nostri lavori. Tale richiesta mi è stata suggerita dal fatto che nel corso della discussione sulle linee generali è emersa, oltre alla comune volontà di approvare il provvedimento al nostro esame, anche l'esigenza di apportarvi alcuni correttivi. Tuttavia, alla segnalazione di tale esigenza non ha ancora fatto seguito la presentazione formale di emendamenti, se si eccettuano quelli del Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Dalla discussione sulle linee generali è emersa l'esigenza, avvertita da tutte le parti politiche, di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione, che è rivolto alla tutela degli autentici valori sportivi.

Sono emersi anche alcuni problemi, cui hanno fatto cenno i colleghi intervenuti, che saranno meglio approfonditi durante l'esame degli articoli.

In conclusione, desidero ringraziare i colleghi intervenuti ed il ministro Vassalli per il contributo dato alla discussione. Inoltre, accogliendo la richiesta del presidente, propongo di passare nel più breve tempo possibile all'esame degli articoli del provvedimento in discussione. Tale esame potrebbe avere luogo, per esempio, nella stessa mattinata di domani, dopo che saranno pervenuti tutti gli emendamenti che i diversi gruppi politici intendono presentare.

PRESIDENTE. Faccio osservare che prima di passare all'esame degli articoli, bisognerebbe disporre degli emendamenti ad essi relativi. Poiché durante la discussione sulle linee generali sono stati espressi alcuni rilievi anche in ordine all'articolo 1, credo sia molto difficile proseguire nell'esame del provvedimento. Il Governo fa inoltre sapere di voler chiedere un brevissimo rinvio, in quanto il ministro si ripromette di ascoltare i colleghi in concerto, per arrivare ad una conclusione sulla base degli emendamenti che la presidenza avrà cura di trasmettergli non appena li abbia ricevuti.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Se fosse possibile, chiederei di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana, anche perché a causa del viaggio del Presidente del Consiglio è stata anticipata a domani la seduta del Consiglio dei ministri, che ordinariamente si tiene il venerdì. Potrei certamente pregare qualche sottosegretario di partecipare in mia vece all'eventuale seduta in sede legislativa; tuttavia, avendo proprio domani la possibilità di sentire i ministri interessati sui punti controversi del disegno di legge, sarei grato se la mia richiesta fosse accolta.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La settimana entrante tutti i deputati saranno impegnati nel voto sulle modifiche regolamentari, per cui credo che la Commissione disporrà di poco tempo per svolgere la propria attività. Mi permetterei pertanto di insistere sulla proposta di proseguire domani l'esame dell'articolato, salvo che il Governo non consideri preminente questo rinvio.

PRESIDENTE. Recependo un suggerimento del ministro, tenendo conto delle osservazioni espresse dall'onorevole Nicotra, nonché delle aspettative esistenti anche con riferimento all'inizio del campionato di calcio, credo che si potrebbe fissare il prosieguo dell'esame del provvedimento per domani pomeriggio.

GIULIO MACERATINI. Mi sono personalmente interessato di questa normativa nella passata legislatura, senza evidentemente che la febbre per l'urgenza del provvedimento cogliesse i componenti di questa Commissione; anzi, taluno aveva addirittura fatto qualche commento ironico. Adesso sembra — e mi fa piacere — che tutti abbiano fretta, ma questo sentimento non ci deve far perdere di vista la necessità di approvare una legge che possa essere difesa da quanti si accingono a votarla.

Tenuto conto di questa osservazione, un modo saggio di procedere sarebbe a mio avviso quello di offrire ai gruppi il tempo necessario per formulare gli emendamenti; occorre inoltre che il Governo, tenendo conto delle modifiche proposte in Commissione, possa esprimere le sue valutazioni dopo aver consultato gli altri ministri interessati.

Se allora consideriamo il calendario dei lavori della Camera di questa e della prossima settimana, potremmo fissare una seduta antimeridiana nella giornata di venerdì 30 settembre, seduta nella quale, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, si potrebbe approvare la legge anche in un'ora.

Se viceversa si vorrà proseguire nell'esame del provvedimento domani pomeriggio, tutte le questioni sollevate ci porteranno — data l'impossibilità di vagliarle — ad approvare un provvedimento il quale, presumibilmente, dovrà essere modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho sempre avuto fretta, ma questa volta ne ho un po' meno. Se proprio si volesse correre, si potrebbe utilizzare la mattinata di venerdì, dato che il pomeriggio si lavora in Assemblea.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Le osservazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali indicano la volontà di affrontare con grande impegno l'esame del testo governativo, sicché si può ritenere che la Commissione procederà con particolare speditezza nell'esame del provvedimento.

Mi sembra che i punti controversi, per i quali si rende necessario un approfondimento, riguardino due o tre questioni certamente non irrilevanti, ma abbastanza circoscritte. Se dunque con il pieno assenso del relatore, il quale può certamente contribuire alla qualità e alla celebrità del nostro lavoro, potessimo riflettere sulle osservazioni del Governo e sulle possibili soluzioni, ciò sarebbe forse di aiuto per l'attività successiva.

Andiamo incontro ad una settimana molto intensa; tra l'altro, se non ricordo male, venerdì mattina saremo impegnati con il ministro Vassalli, così come lo saremo il 30 settembre per la discussione in Assemblea di interpellanze ed interrogazioni. Tuttavia, vista la possibilità di concludere rapidamente l'esame del progetto di legge, potremmo delegare all'ufficio di presidenza il compito di definire il calendario della prossima settimana al fine di individuare gli spazi utili per giungere alla votazione finale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Concordo con l'onorevole Pedrazzi Cipolla sull'opportunità di delegare al presidente l'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, credo di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Sebbene il termine finale per la presentazione degli emendamenti coincida con l'inizio della discussione degli articoli ad essi relativi, pregherei i gruppi di far pervenire tempestivamente alla presidenza le proposte emendative, di guisa che quest'ultima possa trasmetterle al Governo per l'esame complessivo da parte dei ministri in concerto.

Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 1888.

(È approvata).

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di sicurezza personale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di sicurezza personale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 febbraio 1988.

AGATA ALMA CAPIELLO, Relatore. Desidero anch'io rivolgere un saluto ed esprimere la mia stima al presidente della Commissione. Riassumerò ora brevemente l'iter del provvedimento del quale sono relatore, e che abbiamo cominciato a discutere nella seduta del 13 luglio scorso. In quella occasione il collega Mellini ha presentato una pregiudiziale per motivi di costituzionalità, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in relazione al grave pregiudizio per i diritti dei terzi in ordine al risarcimento. A norma dell'articolo 40, terzo comma, del regolamento si sono espressi sulla pregiudiziale due deputati a favore e due contro ed essa è stata respinta, nonostante da parte degli onorevoli Fracchia e Rizzo sia stata manifestata sensibilità nei confronti delle preoccupazioni espresse dal collega Mellini.

Nella mia relazione ho tenuto conto delle eccezioni sollevate dai colleghi, sia per quanto riguarda la lesione dei diritti dei terzi, sia per quanto concerne la prescrizione dell'azione penale nei confronti delle persone interessate al cambiamento del cognome.

La materia relativa al cambiamento del cognome è tuttora disciplinata da un regio decreto del 1939, nel quale è previsto che chi voglia mutare il proprio cognome o aggiungerne un altro debba presentare domanda al procuratore generale della corte d'appello del capoluogo di residenza. La *ratio* che è sottesa al provvedimento al nostro esame è quella di tute-

lare, attraverso il cambiamento del cognome, i soggetti che abbiano fattivamente cooperato con l'autorità giudiziaria per la repressione di fenomeni mafiosi o terroristici, quando vi siano fondate ragioni di temere per la loro vita. La pubblicità prevista dal regio decreto di cui sopra rischia di vanificare l'efficacia del provvedimento, volto a conferire al soggetto una nuova identità; nel testo approvato dal Senato si è ritenuto opportuno introdurre una norma che consenta al ministro di grazia e giustizia, ove sussistano ragioni di opportunità ed esigenze di tutela della sicurezza personale, acquisito il parere del procuratore generale competente, di autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è ammessa opposizione. In sostanza, l'elemento caratterizzante è l'omissione della pubblicità; la *ratio* del provvedimento è fondata sulla deroga introdotta alla natura pubblicistica del procedimento.

Abbiamo tenuto conto delle ragioni esposte nella questione pregiudiziale del collega Mellini, vale a dire della doppia esigenza di tutelare da un lato l'incolumità dei soggetti richiedenti il cambiamento di identità, dall'altro anche i diritti dei terzi, evitando di creare difficoltà a chi desidera agire secondo la legge; in questo senso, unitamente ai colleghi Rizzo e Vairo, ho presentato due emendamenti. Il primo introduce una modifica all'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che riguarda gli estratti degli atti di stato civile rilasciati per copia integrale: abbiamo proposto di aggiungere un altro comma al suddetto articolo con la previsione che tale estratto debba essere rilasciato, con l'autorizzazione prevista dal comma precedente, anche a tutela dei diritti civili dei terzi.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi, secondo le quali il mutamento del cognome potrebbe recare pregiudizio alla prosecuzione di un'azione penale *in fieri* o già iniziata, vi è l'articolo 81 del codice di procedura penale, il quale prevede che l'impossibilità di identificare con tutte le sue gene-

ralità un imputato non ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione qualora si accerti l'identità fisica della persona.

Per quanto concerne la questione dei procedimenti penali iniziati o da iniziare, abbiamo pensato di introdurre un ulteriore articolo, il quarto, ove si prevede che gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale non si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento di cognome; viceversa d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini, può sempre essere accertato se il soggetto abbia ottenuto il cambiamento del cognome.

Proprio per non venir meno alla *ratio* del provvedimento al nostro esame, chiedo alla Commissione l'approvazione di tali emendamenti che, a mio parere, rispondono concretamente alle preoccupazioni emerse nella seduta del 13 luglio scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURO MELLINI. Non sono contrario a questo disegno di legge soltanto per i motivi già esposti in sede di esame di pregiudiziale di costituzionalità (in relazione ai diritti dei terzi nei confronti di quei soggetti che hanno ancora residui conti con la giustizia penale e civile), ma anche per altre ragioni. Vi sono illustri pentiti che hanno già collezionato condanne — poche in relazione a quelle che dovrebbero essere, ma comunque condanne — per calunnia. Esiste, per esempio, un personaggio, tal Tisei, condannato ad otto anni per calunnia. Quando questo signor Tisei, un giorno diventerà, per esempio, il signor Teseo, sarà difficile per la persona che deve esercitare il diritto al risarcimento individuare il calunniatore.

Sono contrario all'approvazione di questo provvedimento anche perché è assolutamente inidoneo al fine proclamato:

quello di garantire l'incolumità personale del « pentito ». Tale incolumità, infatti, (che mi sta a cuore come quella di qualunque altro cittadino) potrebbe vanificarsi nel caso in cui la camorra, per esempio, volesse conoscere la nuova identità del pentito. Poniamo che un tal Giovanni Pandico, in forza del provvedimento che stiamo discutendo, diventi Giustiniano Pandette — nome adatto al soggetto! — e poniamo altresì che la camorra vada al comune di nascita di Giovanni Pandico per conoscere la sua nuova identità. Cosa volete che succeda? Pensate veramente che l'uscire di quel comune possa rispondere: « Non ve lo posso dire »! Oppure credete veramente che la stessa camorra debba aspettare il parere del pretore di Ottaviano per vedere se esiste o meno la richiesta di cambiamento del cognome? Tutto questo è ridicolo!

La camorra, avendo a disposizione certamente la possibilità di sapere dove il signor Giovanni Pandico sia nato, si recherà negli uffici dove sono custoditi gli atti relativi al suo stato civile e riuscirà senz'altro a conoscere la nuova identità del pentito, nel nostro caso il nome di Giustiniano Pandette.

Per queste ragioni il provvedimento in esame è perfettamente inidoneo a salvaguardare l'incolumità dei « pentiti »; forse potrà servire in altri casi per i quali, probabilmente ormai non è più necessaria l'omissione della pubblicazione del decreto.

È a tutti nota la storia di Girolimoni — il ministro Vassalli, che è romano, forse lo ricorda bene — il quale fu additato quale violentatore poi riconosciuto innocente. Egli avrebbe potuto ricorrere al cambiamento del cognome, ma non avrebbe avuto certo la necessità della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto del Presidente della Repubblica. Ma dei Girolimoni nessuno se ne occupa e forse neppure lui stesso poteva cambiare il proprio cognome; per tale motivo è divenuto il sinonimo di violenza grazie ad una vicenda che non aveva ancora visto alcun pentito, dato

che, tra l'altro, non si trattava di un concorso di persone; comunque il suo nome rimase quale sinonimo di stupratore, di violentatore, di mostro.

Ribadisco l'assoluta inutilità di questa legge. Ai fini della sicurezza personale forse l'unica cosa da fare sarebbe quella di porre sotto sequestro tutti i registri di stato civile di ogni comune in cui sia nato un pentito, ma questo mi sembra veramente troppo. Se così non avviene, la pubblicità è assicurata per il solo fatto che la richiesta di cambiamento di cognome è iscritta in un registro. Quello che si cerca di fare con questo provvedimento è semplicemente ridicolo, soprattutto se si mette in relazione alle attività della mafia, della camorra e del terrorismo.

Quindi la mia preoccupazione è data dal fatto che vi è il rischio che con questo provvedimento s'intenda aprire la strada ad altre misure, quali passaporti speciali, impunità o espatri. In questo caso, quindi, il problema non è quello delle procedure per il cambiamento del cognome.

Apprezzo la buona volontà dimostrata dal relatore, il quale sostiene che nel caso di necessità di tutela degli interessi dei terzi vi è la possibilità di richiedere l'autorizzazione per il ritiro dell'estratto dell'atto di nascita del signor Giovanni Pandico, ma egli non esiste più! Vi è un'altra persona; vi è l'atto integrale solo del signor Giustiniano Pandette!

Io non ho un nome illustre, ma certamente vorrei che non fosse confuso con quello, ad esempio, di Melluso. Anche questa, in un certo senso, è una forma di tutela che verrebbe soppressa in quanto nessuno può opporsi, compresa la persona che eventualmente verrebbe danneggiata.

Nel caso esemplificato non è possibile chiedere il certificato integrale del signor Giovanni Pandico, ma solo quello di Giustiniano Pandette. Il danno che ne riceverebbe il ricorrente non è compensato da nulla. Gli estensori di tale normativa forse hanno letto troppi libri gialli o troppi racconti di Perry Mason. Detto questo, ritengo che gli inconvenienti segnalati riguardino non tanto la costituzio-

nalità quanto piuttosto il merito del provvedimento, soprattutto per quanto attiene al sacrificio dei diritti dei terzi, che non viene compensato da alcun beneficio.

Nel momento in cui riuscirete a dimostrare che non esiste nessuna possibilità di rintracciare le persone che cambiano cognome, o che i mafiosi sono talmente ingenui da consultare l'albo pretorio, solo allora sarete autorizzati a sacrificare i diritti dei terzi.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Mi dichiaro contraria al provvedimento in discussione sotto tutti i punti di vista.

In primo luogo, mi domando per quale motivo lo Stato debba degradarsi a legalizzare comportamenti che, seppure giustificati in situazioni eccezionali, tuttavia non possono essere formalizzati, neanche se sono imputabili ai cosiddetti « pentiti », che in qualche modo collaborano con la giustizia. Indubbiamente, queste persone, nel momento in cui rendono un servizio alla giustizia, possono essere ricompensate mediante riduzioni di pena o altri benefici; tuttavia, non comprendo per quale motivo si debbano istituire per legge privilegi nei loro confronti. Oltretutto, sappiamo bene che spesso i cosiddetti « pentiti » non fanno altro che accordarsi con alcuni dei loro correi al fine di confessare reati a danno della controparte in cambio di determinate garanzie. Generalmente, infatti, i « pentiti » sono responsabili degli stessi reati di cui accusano altri soggetti, ma tuttavia riescono a sfuggire alla giustizia.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento al nostro esame introduca un'inaccettabile deroga al principio di pubblicità degli atti dello stato civile a favore di determinati soggetti, mentre gli altri cittadini sono tenuti a rispettare sempre il suddetto principio di pubblicità.

In secondo luogo, mi domando quale sia l'utilità delle norme che si vogliono introdurre nei confronti degli stessi soggetti beneficiari. Infatti, anche l'argomento secondo cui grazie a tali norme i « pentiti » verrebbero sottratti al pericolo di vendette non è ragionevolmente soste-

nibile, dal momento che spesso essi non sono soggetti ad una ritorsione diretta, bensì a vendette di carattere trasversale. Di conseguenza, sarebbe necessario cambiare il cognome di tutta la famiglia o di tutto il gruppo di appartenenza del soggetto interessato.

Non comprendo, quindi, quale reale contropartita vi sia al venir meno di un principio generale del nostro ordinamento che, viceversa, dovrebbe essere tutelato; è stato, infatti, ampiamente dimostrato come il cambiamento del cognome non serva a sfuggire alle vendette. Infatti, per conseguire tale finalità, dopo aver proceduto al cambiamento del cognome, si dovrebbe assicurare all'interessato un posto di lavoro, nonché corrispondergli una certa somma di denaro che gli consenta l'emigrazione in uno Stato estero.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che l'approvazione del provvedimento in discussione non assicurerebbe alcuna pratica utilità, ma risponderebbe soltanto alla logica di una demagogia inutile e poco dignitosa per lo Stato.

D'altronde, esistono anche altri casi in cui si deroga al principio della pubblicità degli atti dello stato civile, come avviene, per esempio, nei procedimenti di adozione, nel corso dei quali non si può comunicare il nome della famiglia da cui proviene l'adottando. Tuttavia, sappiamo tutti che spesso tale norma è stata resa vana dalla possibilità di ottenere informazioni per vie diverse da quelle legali, possibilità che è prevedibilmente di facile accesso anche alle organizzazioni criminali.

Tale argomentazione non fa altro che confermare ulteriormente l'inutilità di un provvedimento il cui unico effetto sarebbe rappresentato dal venir meno di un principio generale del nostro ordinamento. Mi esprimo, quindi, in senso contrario all'approvazione del provvedimento stesso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano, pur riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni e dei rilievi espressi, ritiene che debba essere considerato prevalente il va-

lore politico del provvedimento in discussione. Pertanto, se il Governo ribadisce l'opportunità di approvare lo stesso testo pervenutoci dal Senato, la mia parte politica si dichiara favorevole a tale approvazione, pur riconoscendo che le norme in questione non possono rappresentare una « panacea » per i mali che si vogliono combattere. Tuttavia, i rilievi e le perplessità possono essere in qualche modo attenuate dagli emendamenti presentati dal relatore, sui quali possiamo concordare.

Ritengo, comunque, che il provvedimento in discussione non sia del tutto inutile (come sostiene il collega Mellini), poiché esso può assicurare una certa tutela a coloro che, dopo aver collaborato con la giustizia, intendono cambiare il proprio cognome. Certamente, tale procedura non è sufficiente a garantire nel modo più assoluto le persone interessate. Credo tuttavia che l'allontanamento dal luogo in cui comunemente il cittadino risiede, nonché l'eventuale sottoposizione a sofisticate operazioni di chirurgia plastica, possano offrire ulteriori garanzie al soggetto interessato.

Se il poco può soddisfare rispetto al più che si vorrebbe raggiungere, il gruppo democristiano non può non assecondare la scelta sollecitata dalle stesse forze di polizia, nonché dall'Alto commissario per la lotta alla mafia.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Desidero esporre la posizione del gruppo socialista in merito al disegno di legge.

Pur non ignorando le problematiche evidenziate dai colleghi Mellini e Guidetti Serra, ritengo che occorra considerare come il provvedimento si inserisce nell'ambito di disposizioni eccezionali assunte in un periodo altrettanto eccezionale, nel quale lo Stato deve misurarsi con il fenomeno del pentitismo.

Certamente, il cambiamento del cognome non vale ad allontanare definitivamente il pericolo per l'incolumità del pentito; esso rappresenta tuttavia un segnale, al momento l'unico segnale positivo nei confronti di un fenomeno non

definitivamente sopito e destinato forse ad estendersi come strumento da utilizzare nell'ambito della lotta contro una mafia attualmente assai più pericolosa del pentitismo stesso.

Come giustamente sottolineava l'onorevole Nicotra, se al cambiamento del cognome si accompagnassero altre misure di carattere personale, come ad esempio un'operazione di chirurgia plastica, si configurerebbero una serie di elementi tali da ridurre quanto meno la situazione di pericolo.

Le problematiche di carattere giuridico e le pregiudiziali espresse nel corso della discussione possono essere a mio avviso ampiamente superate attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo, il quale porta, oltre la firma dell'onorevole Cappiello, quella dell'onorevole Rizzo; questi — faccio osservare — aveva precedentemente espresso in questa sede le stesse perplessità espresse dagli onorevoli Mellini e Guidetti Serra.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista esprime il suo voto favorevole al provvedimento in esame, pur nutrendo qualche perplessità in ordine alla formulazione della legge e in particolare alle conseguenze che essa potrebbe comportare nei confronti dei terzi.

L'atteggiamento favorevole del mio gruppo deriva dalla scelta assunta insieme dal Parlamento e dal Governo; riteniamo infatti che quanti corrono un rischio in seguito all'applicazione di una legge dello Stato abbiano il diritto di essere tutelati nella loro incolumità fisica.

Certamente il provvedimento non risolve definitivamente il problema; ci rendiamo conto dell'esistenza di fenomeni come le vendette trasversali ricordate dall'onorevole Guidetti Serra o altro tipo di iniziativa criminale. Tuttavia, simili fatti possono essere interpretati anche come un segnale dell'insufficienza degli strumenti apprestati dallo Stato fino a questo momento per tutelare l'incolumità fisica dei pentiti.

Rovesciando il discorso, bisogna quindi partire da questo disegno di legge

per andare oltre; occorre pensare come avviene negli Stati Uniti ad un piano che comprenda non soltanto questo tipo di provvedimenti, ma anche una serie di interventi per risolvere aspetti collaterali e comunque fondamentali come quello della ricerca di un posto di lavoro.

Mi pare comunque che il problema sia vero, reale, tale da richiedere un intervento da parte dello Stato.

Per quanto concerne la formulazione del testo, a mio avviso, i dubbi sollevati durante la discussione sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Mellini rimangono, dato che — ci rendiamo conto — questo disegno di legge in effetti deve contemperare interessi diversi e spesso contrapposti realizzando un giusto equilibrio.

In particolare, con riferimento all'esigenza di tutelare i diritti dei terzi nei confronti delle persone che hanno ottenuto il cambiamento del cognome, mi sembra che l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore non rappresenti una risposta sufficiente per due ordini di ragioni: in primo luogo, la formulazione secondo cui l'estratto per copia integrale può essere rilasciato previa autorizzazione del procuratore della Repubblica a tutela dei diritti civili dei terzi, può essere insufficiente; in secondo luogo, è possibile che taluno ponga in essere un'azione nei confronti dei pentiti in maniera strumentale, proprio per verificare se queste persone abbiano cambiato il cognome e poterle quindi facilmente raggiungere.

È dunque necessario impegnarsi per ricercare una formulazione diversa, tale da scongiurare questo pericolo; altrimenti, potrebbe entrare dalla finestra quanto abbiamo fatto uscire dalla porta. Il Governo dovrebbe dare un contributo in questa direzione, essendo il punto estremamente delicato: sono infatti in discussione gli interessi dei terzi, da tutelare al pari dei diritti dei pentiti; allo stesso tempo, non possiamo vanificare la portata del provvedimento, offrendo la possibilità con una semplice citazione di individuare la persona che lo Stato intende proteggere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo insiste per l'adozione del provvedimento, che d'altra parte è già stato approvato dal Senato, pur avendo ben presenti i limiti in esso contenuti rispetto al fine di una più vasta e approfondita protezione nei confronti di persone che hanno collaborato con la giustizia; queste infatti si trovano sotto gravi minacce, definite all'articolo 1 del disegno di legge « gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale ».

Com'è noto, si tratta di misure limitate, concernenti taluni imputati di delitti di terrorismo o di mafia, che sono state ripetutamente invocate, per esempio recentemente dai magistrati torinesi in ordine al processo che si sta celebrando in quella città. Questo non è che un esempio delle insistenze provenienti dalle sedi competenti al fine di trovare una soluzione al problema.

D'altra parte, è lecito non prendere alcun provvedimento? Il minimo che si possa fare è quello di esentare dal rito della pubblicazione la procedura del cambiamento di cognome e di stabilire rigorose modalità per la richiesta degli estratti di stato civile; si tratta, infatti, di misure di tutela che si possono assicurare senza incidere sui punti essenziali dell'ordinamento. Da parte nostra volerle negare, affermando che appaiono inutili od insufficienti, non mi sembra in alcun modo giustificabile. Comprendo le perplessità che sono state avanzate, ma debbo insistere raccomandando all'attenzione della Commissione giustizia l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il ragionamento dell'onorevole Guidetti Serra, secondo la quale il provvedimento sarebbe insufficiente perché gli imputati possono essere minacciati anche negli affetti familiari, mi permetto di osservare che il numero di questi soggetti è piuttosto limitato e comunque l'istanza può essere formulata

anche a favore dei congiunti del soggetto che si sentano particolarmente minacciati.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati, dichiaro di non avere obiezioni di fondo su quelli del relatore; nutro, invece, varie perplessità - per non dire contrarietà - sugli emendamenti formulati dall'onorevole Mellini i quali, sostanzialmente, sono volti alla vanificazione del provvedimento che, viceversa, il Governo si permette di raccomandare all'approvazione della Commissione.

Desidero infine comunicare, essendo ora costretto ad allontanarmi per altri impegni, che nella seduta di domani il Consiglio dei ministri esaminerà (e mi auguro approverà, se il carico dell'ordine del giorno lo consentirà) un ampio disegno di legge da lungo tempo elaborato (e preannunciato proprio da me in questa Commissione, durante la discussione dei provvedimenti sulla diffida ed il soggiorno obbligato) di riforma della cosiddetta legge « Rognoni-La Torre ».

Tale legge, che risale al 1982, ha dato luogo ad esperienze che hanno suggerito possibilità di ritocchi, da varie parti invocati. Vorrei pregare, pertanto, la Commissione di rinviare l'esame della proposta di legge Alinovi in attesa della presentazione del disegno di legge governativo, in modo che la discussione possa avvenire congiuntamente.

Per quanto concerne, inoltre, il disegno di legge n. 2227 sulle ispezioni parziali, presentato dal ministro Rognoni nella passata legislatura e già approvato dal Senato, in qualità di ministro di grazia e giustizia ne chiedo un tempestivo esame e l'approvazione possibilmente nella giornata di domani.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi Mellini e Guidetti Serra e sono convinta che i problemi siano due. Mi sembra che il Governo, così come l'altro ramo del Parlamento, abbia fatto la scelta politica di non ricorrere ad una legislazione d'emergenza (ci auguriamo tutti che, prima o

poi, questa venga meno), ma di tutelare i soggetti che abbiano collaborato con la giustizia sui problemi del terrorismo e della mafia, non solo - ripeto - i soggetti direttamente interessati, ma anche i loro congiunti che si sentano particolarmente minacciati.

L'altra scelta, del tutto politica, è quella di non sostenere tale linea: in questo senso gli emendamenti del collega Mellini non sono accettabili, perché la *ratio* che li sottende incrina l'impianto del disegno di legge; colpisce, così come le dichiarazioni dell'onorevole Mellini, le motivazioni stesse che hanno spinto il Governo a presentare (e, successivamente, il Senato ad approvare) questo provvedimento.

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti, ritengo che quello a firma dei colleghi Rizzo, Vairo e mia rappresenti il massimo della tutela che possa essere data al diritto civile dei terzi. Mi riferisco all'aspetto penale dei procedimenti iniziati o da avviare.

Per quanto concerne le osservazioni dell'onorevole Bargone di azioni civili strumentali, voglio dire che, in merito alla formulazione giuridica dell'articolo 2-bis, una soluzione dovrebbe essere ricercata all'interno dell'autorizzazione, che comunque esiste e non è automatica. Non ritengo vi sia la possibilità di diminuire la tutela dei diritti civili dei terzi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Su istanza del richiedente, ove sussistano gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, il Ministro, acquisito il parere del procuratore generale competente, può autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è ammessa opposizione ».

L'onorevole Mellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al capoverso, sopprimere le seguenti parole: alla quale non è ammessa opposizione.

1. 1.

Al capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: Il provvedimento suddetto non può essere emesso, ove a carico del richiedente sia pendente procedimento penale per calunnia o simulazione di reato o siano in corso cause civili.

1. 2.

Al capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: Il provvedimento suddetto non può essere emesso quando sussistano fondati motivi per ritenere che possa derivarne pregiudizio per l'esercizio di azioni di terzi.

1. 3.

Al capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: È fatto comunque salvo il potere di cui all'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Le persone cui debba essere effettuata la notificazione ai sensi di tale disposizione possono sempre proporre opposizione ai sensi dell'articolo 156.

1. 4.

Dopo il capoverso, aggiungere in fine il seguente:

Il Ministro deve comunque disporre la notificazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, alle persone che risultino parti lese in procedimenti penali a carico del richiedente o parti in giudizi civili nei confronti dello stesso.

1. 5.

MAURO MELLINI. Prendo la parola per dire che ho ascoltato con senso di pena la giustificazione fornita dal ministro in ordine al provvedimento in discussione.

Tale giustificazione, infatti, mi ricorda i precedenti provvedimenti legati all'emergenza, tutti adottati in base alla medesima motivazione: qualcuno che se ne intendeva chiedeva quel provvedimento; si trattava a volte di magistrati, a volte di forze di polizia. In seguito tutti non hanno mancato di rinfiacciare alla classe politica le proprie responsabilità in ordine ad alcune norme contenute in quei provvedimenti, che, proprio per rispondere alle esigenze di urgenza, venivano adottati sotto la spinta di gruppi di pressione.

Ora ci viene detto ancora una volta che « chi se ne intende » — penso ai magistrati di Torino — richiede a viva voce l'adozione di questo provvedimento.

Se ciò è sufficiente per stabilire che il provvedimento in esame ha un'utilità e se è altresì sufficiente per dire che tale autorità deve indurci a venir meno anche alla tutela degli interessi dei terzi — in questo senso ho apprezzato la buona volontà del relatore, ma lascia il tempo che trova —, questo è un fatto particolarmente grave.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge che verrebbe approvato sotto la spinta di una demagogia analoga a quella utilizzata ai tempi dell'emergenza.

Non so se il Governo in realtà non voglia percorrere la strada del « pentito » nei confronti di certi correi di questa triste storia dell'emergenza. Questo comunque non significa che non esistano delle responsabilità, in quanto anche i provvedimenti inutili hanno il loro peso. È grave che in questo momento il Governo ci venga a dire di non saper rispondere di no di fronte ad un provvedimento del tutto inutile secondo quanto il ministro Vassalli ci ha lasciato intendere. Si ritiene, quindi, che questa demagogia non possa essere contrastata; dopo tutto quello che è avvenuto, dopo le autorevolissime parole pronunciate da altissime posizioni rispetto alla necessità di cedere nei riguardi della strada di emergenza, questo atteggiamento del Governo ci fa stare veramente poco allegri! Converrebbe che l'emergenza fosse concretizzata

in dati reali; vi è, invece, l'incapacità di affrontare i problemi e di valutarli nella loro complessità.

I miei emendamenti all'articolo 1 sono volti ad evitare che, oltre a questo provvedimento, ne vengano adottati altri di attuazione che a loro volta non serviranno a niente; sarebbe un incentivo all'organizzazione criminale, perché ritengo che le cose inutili dopo un certo tempo diventino dannose; il danno più grande sarebbe rappresentato dalla perdita di credibilità da parte dello Stato.

L'onorevole Bargone del gruppo comunista ha posto un problema: andare oltre per contribuire alla riduzione della disoccupazione, trovando tutte le strade per il reperimento del posto di lavoro.

Se solo avessi la certezza che il provvedimento in esame potesse salvare anche la vita di un solo pentito, sarei disposto ad esprimere voto favorevole non certo con soddisfazione, ma almeno con tranquillità. Sono convinto, invece, che esso non serva assolutamente a niente. Per questo sono particolarmente amareggiato; sottoporro ai colleghi i miei emendamenti, annunciando sin da ora il mio voto contrario al provvedimento nel suo insieme.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Sono contraria agli emendamenti presentati dall'onorevole Mellini all'articolo 1 e a quelli preannunciati agli articoli successivi perché, se venissero approvati, incrinerebbero l'impianto del disegno di legge in esame. Si tratta, invece, di un provvedimento che s'inquadra nella più ampia politica giudiziaria. Se si persegue quella scelta di carattere generale, ritengo vada sostenuta anche quella del testo in esame già approvato dalla Commissione giustizia del Senato.

Vorrei sottolineare che si tratta di tutelare non solo il « pentito » o il mafioso che ha collaborato con la giustizia, ma anche — come ha ribadito il ministro — i congiunti che vengano minacciati o che siano costretti a sopportare le conseguenze di quel cognome.

A me non sembra, per la verità, che il ministro Vassalli abbia implicitamente ammesso l'inutilità del provvedimento medesimo. Egli, invece, ha sottolineato l'esigenza di assicurare una forma di tutela nei confronti di soggetti che in qualche modo hanno collaborato con la giustizia.

Per quanto concerne le affermazioni del collega Mellini, concordo sulla necessità di porre fine alla legislazione dell'emergenza; tuttavia, non mi sembra che gli emendamenti all'articolo 1 presentati dallo stesso collega Mellini rispondano a tale fine. Ritengo, anzi, che l'attuale formulazione dell'articolo 1 possa conciliare entrambe le esigenze cui ho fatto cenno nella relazione.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1, ribadisco il parere negativo espresso dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.1.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 1.2.

ANTONIO BARGONE. Sono contrario alla formulazione di gran parte dell'emendamento 1.2; tuttavia, devo riconoscere che esso pone in primo piano un problema che dovrebbe essere attentamente valutato dal relatore, al fine di integrare l'articolo aggiuntivo 2.01.

GAETANO VAIRO. Non condivido le osservazioni del collega Bargone che, qualora venissero accolte, rimetterebbero in discussione l'intero impianto del provvedimento. Infatti, sarebbe sufficiente una denuncia per calunnia o, comunque, una causa civile per vanificare gli scopi della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.5.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, gli estratti per riassunto, chiesti da chi non sia l'intestatario dell'atto, possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Nel decreto che consente il cambiamento del cognome deve essere menzionata la necessità dell'autorizzazione ed essa va annotata nel registro dello stato civile ».

L'onorevole Mellini ha presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Il procuratore della Repubblica autorizza altresì il rilascio del certificato relativo all'avvenuto cambiamento del cognome a chi faccia richiesta del certificato di nascita, di residenza, di matrimonio al nome originario del soggetto richiedente.

2. 1.

AGATA ALMA CAPIELLO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario all'emendamento Mellini 2.1.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Mellini 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2.1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Gli onorevoli Capiello, Rizzo e Vairo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'estratto per copia integrale può essere rilasciato, con l'autorizzazione prevista dal comma precedente anche a tutela dei diritti civili dei terzi ».

2. 01.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.
Chiedo che il seguito della discussione sia rinviato a domani mattina; infatti, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore e da altri colleghi, ritengo che le difficoltà tecniche relative alla formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01. Siano tali da richiedere una pausa di riflessione. Sarebbe, pertanto, auspicabile almeno l'accantonamento dello stesso articolo aggiuntivo 2.01.

PRESIDENTE. L'onorevole Pedrazzi Cipolla propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 2.01. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — Quando è omessa la pubblicazione della domanda di cambiamento di cognome ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ».

L'onorevole Mellini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il capoverso, aggiungere in fine il seguente:

Il prefetto, quando riceve istanze di terzi dirette a conoscere il nome assunto da chi si sia avvalso del procedimento di cui agli articoli precedenti per motivi attinenti alla tutela di diritti ed interessi dei terzi stessi, rimette la richiesta al tribunale competente che decide in camera di consiglio.

3. 1.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario all'emendamento Mellini 3.1.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, esprimo parere contrario all'emendamento Mellini 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 3.1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).

Gli onorevoli Cappiello, Rizzo e Vairo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

1. Gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale non si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento del cognome, ma d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini, può essere sempre accertato se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome.

2. L'autorità giudiziaria che autorizza il rilascio dell'estratto per copia integrale o per riassunto degli atti dello stato civile o che dispone l'acquisizione agli atti del processo di tali estratti deve adottare tutte le opportune misure affinché la pubblicità degli atti non comprometta la sicurezza personale dell'interessato.

3. 01.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta per consentire l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.01.

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento, esaminando in particolare l'articolo aggiuntivo 2.01, in precedenza accantonato.

Gli onorevoli Cappiello, Vairo e Bargonone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'estratto per copia integrale può essere rilasciato a tutela dei diritti civili

dei terzi previa autorizzazione del tribunale competente che decide in camera di consiglio ».

2. 02.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Riti-riamo l'articolo aggiuntivo 2.01, avendo presentato l'articolo aggiuntivo 2.02, che rappresenta una riformulazione del precedente. Infatti, venendo incontro alle preoccupazioni emerse durante il dibattito, si è ritenuto di tutelare maggiormente i diritti civili dei terzi, prevedendo che l'autorizzazione al rilascio dell'estratto per copia integrale possa essere rilasciato dal tribunale competente che decide in camera di consiglio.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 2.02.

MAURO MELLINI. A mio avviso, la modifica introdotta, secondo cui l'estratto per copia integrale può essere rilasciato su autorizzazione, anziché del procuratore generale, del tribunale, è assolutamente priva di significato, dal momento che resta ferma la norma secondo cui i terzi non si possono opporre. Può darsi che il tribunale offra maggiori garanzie, ma la modifica proposta indica soprattutto un particolare disagio in questa Commissione, per cui si cerca di « mettere una toppa », che non incide poi sulla sostanza. Siamo di fronte ad un caso sintomatico del modo di legiferare grazie al quale siamo arrivati al punto in cui ci troviamo. Sarà anzi opportuno evitare almeno di cambiare il meccanismo originario, dato che il tribunale autorizza soltanto una prima fase del procedimento, sicché si rischia di creare ulteriori pasticci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cappiello ed altri 2.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MAURO MELLINI. La mia dichiarazione di voto finale sul disegno di legge non riguarda tanto il merito del provvedimento, su cui mi sono già soffermato, quanto il metodo con cui si procede nello svolgimento della nostra attività. Tutti affermano di essere consapevoli dell'esistenza di notevoli perplessità, di non essere insensibili di fronte a determinati problemi e tuttavia si continua lungo la strada intrapresa, in quanto, una volta iniziato un determinato iter legislativo, si subiscono le pressioni corporative, provengano esse dai magistrati, o dai calciatori o da chicchessia. Emerge dunque l'atteggiamento sconsolato di chi afferma di non poter fare a meno di mandare le cose in un certo modo, producendo effetti negativi per l'ordinamento al solo fine di dare un segnale politico.

Torno a dire che la sicurezza dei pentiti mi sta a cuore come quella di qualunque cittadino di cui ci dobbiamo occupare, ma ritengo che essi non si sentano molto meglio dopo l'approvazione di un provvedimento, che in definitiva introduce un meccanismo assolutamente inutile sotto il profilo della tutela della sicurezza.

In realtà, occorre affrontare il problema della coscienza con cui assumere un determinato atto, essendo consapevoli della sua rispondenza alle finalità individuate e delle conseguenze ad esso connesse. Sotto questo aspetto, mi sembra che il provvedimento in esame sia indicativo di un modo di procedere completamente diverso, rispetto al quale il mio voto non può non essere assolutamente contrario.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Preannuncio il mio voto contrario per gli argomenti già illustrati.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista ad un provvedimento che, nella sua complessità, pur presentando aspetti in ordine ai quali sono state sollevate talune obiezioni, risponde in linea generale alla volontà di dare un segnale positivo ri-

spetto al problema del pentitismo; tale fenomeno ha infatti giocato un ruolo notevole nella lotta al terrorismo, così come potrà offrire un contributo non irrilevante nella repressione di altri fenomeni criminali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano si associa nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, ritenendo tale provvedimento di importanza preminente rispetto agli obiettivi fissati dallo Stato.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Intervengo molto brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo comunista a questo provvedimento.

Credo che il dibattito svoltosi alla Camera abbia in qualche modo contribuito ad un miglioramento del testo, tenendo anche conto degli orientamenti espressi nell'altro ramo del Parlamento.

Come rappresentante del gruppo comunista, vorrei chiarire che se lo Stato non avesse tanto bisogno nella lotta alla grande criminalità organizzata della collaborazione dei pentiti e fosse in grado attraverso le sue strutture, attraverso le forze di polizia e il funzionamento corretto delle istituzioni di assicurare una migliore rispondenza della giustizia rispetto ai diritti dei cittadini, questa legge sarebbe sicuramente inutile e deleteria. Voglio anche aggiungere che se la sicurezza personale di chi collabora con la giustizia — indipendentemente dalla necessità di ogni collaborazione — fosse assicurata con questo provvedimento, potremmo già « alzare le braccia ».

Vi è il problema di garantire l'incolumità fisica a tutti coloro che collaborano e lavorano con la giustizia, a cominciare dalle forze dell'ordine e dai magistrati. Vi è il problema di garantire la sicurezza personale in aree degradate del nostro paese, dove migliaia di cittadini vorrebbero liberarsi dalla piovra della mafia. Vi è il problema di affermare il diritto alla vita, pur volendo combattere, attraverso la forma della collaborazione alla giusti-

zia, la mafia e la camorra. Approviamo dunque il disegno di legge con questo spirito.

Il provvedimento in esame rappresenta il mezzo più piccolo ed è forse anche redatto dal punto di vista legislativo in modo non perfetto; posso darne atto al collega Mellini. Vorrei tuttavia chiarire che non vi è, come hanno dichiarato altri colleghi, nel gruppo comunista alcun orientamento favorevole alla legislazione d'emergenza.

Crediamo che la volontà politica dello Stato non si manifesti nell'approvazione di questa legge, ma in un complesso di iniziative riguardanti determinate scelte politiche, particolari interventi legislativi e di carattere economico, nonché nello svolgimento di una lotta vera alla grande criminalità organizzata. Solo attraverso tali misure il nostro esecutivo potrà qualificarsi come un Governo democratico in grado di rispondere alle reali esigenze del paese.

FRANCESCO FORLEO. In base alle stesse motivazioni esposte dall'onorevole Pedrazzi annuncio la mia astensione dalla votazione sul disegno di legge. Desidero soltanto rilevare che ritengo opportuno operare una distinzione tra la questione dei « pentiti » e gli effetti che deriveranno da questo provvedimento.

AGATA ALMA CAPPIELLO, Relatore. Desidero fare una precisazione di raccordo e di coordinamento, a proposito dell'articolo aggiuntivo 2.02, testé approvato. È ovvio che la previsione in esso contenuta è riferita ai soli casi in cui sull'atto di stato civile sia stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale. Ritengo sia opportuno tener conto di ciò in sede di coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, tenuto conto, in particolare, della precisazione fatta dal relatore in ordine all'articolo aggiuntivo 2. 02.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2363):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Capiello, Cicone, D'Acquisto, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti Serra, Gullotti, Leccisi, Mastrantuono, Mellini, Nicotra, Noci, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rognoni, Russo Raffaele, Torchio, Vairo, Violante.

Si è astenuto:

Forleo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso dell'odierna seduta il ministro Vassalli, a proposito dell'ordine dei lavori, ha chiesto alla Commissione di rinviare la discussione sui progetti di legge di riforma della legge « Rognoni-La Torre », in at-

tesa della presentazione del disegno di legge che il Consiglio dei ministri approverà nella riunione prevista per domani. Se la Commissione accoglierà tale proposta di rinvio, domani procederemo in sede legislativa all'esame del provvedimento sulle ispezioni parziali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il provvedimento che domattina ci apprestiamo a discutere è sicuramente di grande importanza e, in relazione ad esso, abbiamo assunto impegni politici che rimangono confermati al di là del merito; si tratta, infatti, di un progetto di legge che il gruppo comunista intende portare a compimento il più rapidamente possibile.

La richiesta formulata dal ministro ci pare accettabile, a condizione che il Governo rispetti i tempi preannunciati. Desidereremmo, infatti, che il relatore avesse, prima della formale assegnazione del disegno di legge, se non il testo stampato, almeno l'articolato approvato dal Consiglio dei ministri, in modo da proseguire il dibattito; riteniamo importante conoscere l'orientamento del Governo in questa materia, perché ciò agevolerà l'iter dei nostri lavori.

Mi rendo conto che le difficoltà nel rispettare i tempi non dipendono dalla volontà del singolo ministro, ma dalle decisioni che il Consiglio dei ministri deve assumere nella sua collegialità; tuttavia, spesso ciò ha dilatato i tempi di lavoro della Commissione oltre le più ragionevoli previsioni, com'è accaduto per esempio per il provvedimento sul gratuito patrocinio.

Per quanto riguarda la seduta di domani, chiedo di dedicare una parte del lavoro alla sede referente, perché non vorrei che quella legislativa divenisse una corsia preferenziale, in contrasto con l'equilibrio richiesto dal calendario politico per far fronte alle scadenze del lavoro di Assemblea.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano concorda sulla proposta del ministro di attendere la presentazione di un disegno di legge

del Governo di riforma della legge « Rognoni-La Torre ».

Per quanto concerne i lavori di domani, sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Pedrazzi, non ritenendo tuttavia opportuno limitare alla sola relazione l'esame del disegno di legge sulle ispezioni parziali; tale provvedimento consta, infatti, di un articolo unico, per cui penso che potrà essere approvato domani stesso. Subito dopo potremo esaminare in sede referente i provvedimenti sul gratuito patrocinio e sulla violenza sessuale, sui quali manteniamo il nostro impegno politico.

PRESIDENTE. La Commissione è convocata in sede legislativa domani alle ore 9,30 per la discussione del disegno di legge n. 2227 concernente le ispezioni parziali, ferma restando la successiva convocazione in sede referente.

La seduta termina alle 13,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO